

REGIONE MARCHE

L.R. 30/06/2003, n. 14 (Art. 16)

Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale.

Publicata nel B.U. Marche 7 luglio 2003, n. 59.

(...)

Art. 16

Segreterie particolari.

1. La dotazione organica della segreteria del Presidente del Consiglio è pari a quella prevista per il Presidente della Giunta regionale.
2. La dotazione organica delle segreterie di ciascun componente dell'Ufficio di Presidenza non può superare il numero di una unità ⁽¹⁵⁾.
3. Alle segreterie del Presidente e dei componenti l'Ufficio di Presidenza possono essere assegnati dipendenti a tempo indeterminato della Regione e delle amministrazioni pubbliche di cui all' *articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001* o dipendenti di enti e aziende privati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
4. Una unità di ciascuna segreteria particolare può essere rappresentata da personale esterno il cui rapporto di lavoro è regolato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato o, in presenza di particolari esigenze di consulenza proprie della struttura, da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
5. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente e di ciascun componente, provvede alla nomina dei rispettivi responsabili e all'assegnazione del personale addetto, entro i limiti previsti dal presente articolo.
6. Il personale addetto alla guida di autovetture a supporto dell'attività dei componenti dell'Ufficio di Presidenza è assegnato alle segreterie degli stessi componenti dell'Ufficio di Presidenza.
7. Il trattamento economico omnicomprensivo del personale di cui al presente articolo è determinato dall'Ufficio di Presidenza, sulla base dei criteri previsti dall' *articolo 22 della L.R. n. 20/2001*.
8. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 22 e 22-bis della L.R. n. 20/2001* e successive modificazioni, intendendosi sostituiti al Presidente della Giunta, ai componenti della Giunta e alla Giunta stessa, rispettivamente il Presidente del Consiglio, i componenti dell'Ufficio di Presidenza e l'Ufficio di Presidenza ⁽¹⁶⁾.

(15) Comma così modificato dall' *art. 13, comma 1, L.R. 9 dicembre 2014, n. 34*, la cui applicabilità decorre dalla X legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15, comma 3, della medesima legge).

(16) Il presente articolo, già modificato dall' *art. 6, L.R. 4 agosto 2008, n. 27* e dagli *articoli 39, comma 2 e 40, comma 3, L.R. 28 luglio 2009, n. 18*, è stato poi così sostituito dall' *art. 5, L.R. 22 dicembre 2009, n. 33*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 16. Segreterie particolari. 1. La dotazione organica della segreteria del Presidente del Consiglio è pari a quella prevista per il Presidente della Giunta regionale.

2. La dotazione organica delle segreterie di ciascun componente dell'Ufficio di Presidenza non può superare il numero di due unità.

3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente e di ciascun componente, provvede alla nomina dei rispettivi responsabili e all'assegnazione del personale addetto, entro i limiti previsti dalla presente legge.

3-bis. Il personale addetto alla guida di autovetture a supporto dell'attività dei componenti dell'Ufficio di Presidenza è assegnato alle segreterie degli stessi componenti dell'Ufficio di Presidenza. A tale personale si applicano le disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies.

3-ter. Il rapporto di lavoro del personale regionale assegnato alle segreterie è regolato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato.

3-quater. Il personale regionale assegnato alle segreterie è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico.

3-quinquies. Il trattamento economico omnicomprensivo è determinato dall'Ufficio di Presidenza, tenendo conto delle corrispondenti categorie contrattuali dell'ordinamento professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali e non può superare quello complessivamente percepito da dipendenti regionali titolari di posizione organizzativa apicale.

3-sexsies. Il trattamento economico di cui al comma 3-quinquies è destinato a compensare oltre che il trattamento economico fondamentale delle corrispondenti categorie contrattuali, anche gli emolumenti accessori previsti dai contratti, nonché il disagio e le particolari responsabilità legate allo svolgimento dell'incarico.

4. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 22 e 22-bis della L.R. n. 20/2001* e successive modificazioni, intendendosi sostituiti al Presidente della Giunta ed ai suoi componenti, rispettivamente il Presidente del Consiglio ed i componenti dell'Ufficio di Presidenza.».

(...)

L.R. 15/10/2001, n. 20 (Art. 22)

Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione.

Pubblicata nel B.U. Marche 25 ottobre 2001, n. 24.

(...)

Art. 22

Segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale⁽⁶⁸⁾.

1. Per l'espletamento delle attività di collaborazione personale al Presidente, al Vicepresidente della Giunta regionale e agli Assessori sono istituite le segreterie, i cui organici non possono eccedere:

a) tre unità per il Presidente della Giunta regionale⁽⁶⁹⁾;

b) due unità per il Vicepresidente e gli Assessori⁽⁷⁰⁾.

2. Le segreterie, nello svolgimento dei propri compiti, non possono interferire nell'azione delle strutture, né sostituirsi ad esse.

3. La Giunta regionale provvede, su proposta del Presidente, del Vicepresidente e degli Assessori, alla determinazione degli organici e alla nomina dei rispettivi responsabili e del personale addetto.

4. Alle segreterie possono essere assegnati dipendenti regionali e delle pubbliche amministrazioni di cui all' *articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165* o dipendenti di enti e aziende privati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

5. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 4 è regolato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato e trattamento economico omnicomprensivo, ferma restando la previsione di cui al comma 10.

6. Una unità di personale addetta a ciascuna segreteria può essere scelta tra persone esterne all'amministrazione e alla stessa può essere affidato anche l'incarico di responsabile. Il relativo rapporto è regolato:

a) da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato;

b) da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in relazione a particolari esigenze di consulenza della segreteria.

7. Ferma restando la spesa massima complessiva prevista per l'unità di cui al comma 6, in deroga all'organico di cui al comma 1, possono essere individuate due unità di personale esterne all'amministrazione. Con tali unità di personale possono essere instaurati alternativamente:

a) due rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo parziale, con prestazioni lavorative pari al 50 per cento di quelle a tempo pieno;

b) due rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

8. La Giunta regionale può nominare responsabile della segreteria anche una delle due unità di cui al comma 7.

9. La Giunta regionale provvede a conferire gli incarichi di cui alla lettera b) del comma 6 e alla lettera b) del comma 7 a soggetti che siano in possesso di una comprovata specializzazione, anche universitaria. Si può prescindere da tale requisito:

a) nei casi previsti dal comma 6 dell' *articolo 7 del D.Lgs. 165/2001*;

b) in caso di possesso di una particolare competenza derivante dall'aver ricoperto incarichi istituzionali pluriennali in qualità di parlamentare, consigliere regionale, sindaco, presidente di provincia, componente degli esecutivi degli enti locali o altri incarichi di pari o superiore responsabilità;

c) in caso di possesso di una particolare professionalità maturata in incarichi di responsabilità o di consulenza coerenti con le funzioni da svolgere, di durata almeno quinquennale, presso enti pubblici o privati, ivi comprese società, fondazioni e associazioni.

10. Il personale regionale assegnato alle segreterie è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico. Il personale di altre pubbliche amministrazioni o di enti e aziende privati è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico, ferma restando la compatibilità con i rispettivi ordinamenti. In caso di incompatibilità, è utilizzato in posizione di comando.

11. Il trattamento economico omnicomprensivo che spetta al personale con rapporto di lavoro subordinato è fissato dalla Giunta regionale nel modo seguente:

a) per il personale regionale, delle altre amministrazioni pubbliche o di enti e aziende privati non in posizione di comando, tenendo conto del trattamento economico fondamentale spettante nei rispettivi ordinamenti e di un'ulteriore quota determinata, in relazione alle funzioni svolte, in misura non superiore all'importo previsto per la retribuzione di posizione di alta professionalità, come definito dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali;

b) per il personale esterno, tenendo conto del trattamento economico fondamentale previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per le corrispondenti categorie contrattuali dell'ordinamento professionale e di un'ulteriore quota determinata, in relazione alle funzioni svolte, in misura non superiore all'importo previsto per la retribuzione di posizione di alta professionalità, come definito dalla medesima contrattazione collettiva nazionale. La corrispondenza alla categoria contrattuale è definita in relazione al possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego.

11-bis. Il personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni o da enti e aziende privati non in posizione di comando, può optare per il trattamento economico di cui alla lettera b) del comma 11, senza riconoscimento dell'anzianità di servizio ⁽⁷¹⁾.

12. Il compenso omnicomprensivo che spetta al personale esterno con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dalla Giunta regionale in misura non superiore all'ammontare del trattamento economico massimo attribuibile ai sensi della lettera b) del comma 11.

13. Gli incarichi di cui al presente articolo cessano contestualmente alla cessazione dall'ufficio del Presidente o dei singoli componenti della Giunta regionale che li hanno proposti.

(68) Il presente articolo, già modificato dall' *art. 1, L.R. 12 maggio 2003, n. 8*, dall' *art. 19, L.R. 1° agosto 2005, n. 19*, dall' *art. 1, L.R. 4 agosto 2008, n. 27* e dall' *art. 40, comma 2, L.R. 28 luglio 2009, n. 18*, è stato poi così sostituito dall' *art. 1, L.R. 22 dicembre 2009, n. 33* e successivamente così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo precedente era così formulato: «Art. 22. Segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale. 1. Per l'espletamento delle attività di collaborazione personale al Presidente, al Vicepresidente della Giunta e agli Assessori sono istituite le segreterie, i cui organici non possono eccedere:

a) quattro unità per il Presidente della Giunta regionale;

b) tre unità per il Vicepresidente e gli Assessori. Le predette segreterie, nello svolgimento dei propri compiti, non possono interferire nell'azione delle strutture, né sostituirsi ad esse.

2. La Giunta regionale provvede, su proposta del Presidente, del Vicepresidente e degli Assessori, alla determinazione degli organici e alla nomina dei rispettivi responsabili delle segreterie particolari e del personale addetto.

3. Una unità di personale addetto a ciascuna segreteria può essere scelta tra persone esterne all'amministrazione ed alla stessa può essere affidato anche l'incarico di responsabile.

3-bis. Ferma restando la spesa massima complessiva prevista per l'unità di cui al comma 3, in deroga all'organico di cui al comma 1, possono essere individuate due unità di personale esterne all'amministrazione. Con tali unità di personale possono essere instaurati alternativamente:

a) rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo parziale, con prestazioni lavorative pari al 50 per cento di quelle a tempo pieno;

b) rapporti di collaborazione coordinata e continuativa [vedi anche quanto dispone, in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati ai sensi della presente lettera, l' *art. 5, comma 2, L.R. 29 aprile 2008, n. 7*].

3-ter. La Giunta regionale può nominare responsabile della segreteria anche una delle due unità di cui al comma 3-bis.

4. Alle segreterie possono essere assegnati dipendenti dello Stato, degli enti locali e di altri enti pubblici.

4-bis. Il rapporto di lavoro del personale assegnato alle segreterie è regolato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato.

4-ter. Il personale regionale assegnato alle segreterie è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico. Il personale di cui al comma 4, assegnato alle segreterie, è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico, ferma restando la compatibilità con i rispettivi ordinamenti.

4-quater. Il trattamento economico omnicomprensivo è determinato dalla Giunta regionale, tenendo conto delle corrispondenti categorie contrattuali dell'ordinamento professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali e non può superare quello complessivamente percepito da dipendenti regionali titolari di posizione organizzativa apicale.

4-quinquies. Il trattamento economico di cui al comma 4-quater è destinato a compensare oltre che il trattamento economico fondamentale delle corrispondenti categorie contrattuali, anche gli emolumenti accessori previsti dai contratti, nonché il disagio e le particolari responsabilità legate allo svolgimento dell'incarico.

5. Gli incarichi di cui al presente articolo cessano contestualmente alla cessazione dall'ufficio del Presidente o dei singoli componenti della Giunta regionale che li hanno proposti.».

(69) Lettera così modificata dall' *art. 12, comma 2, lettera a), L.R. 9 dicembre 2014, n. 34*, la cui applicabilità decorre dalla X legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15, comma 3, della medesima legge).

(70) Lettera così modificata dall' *art. 12, comma 2, lettera b), L.R. 9 dicembre 2014, n. 34*, la cui applicabilità decorre dalla X legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15, comma 3, della medesima legge).

(71) Comma aggiunto dall' *art. 21, comma 2, L.R. 28 dicembre 2010, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della stessa legge).

(...)